

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<http://books.google.com>





Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.


Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>





EGATORIA
AURIEMMA
niversità, 3.
NAPOLI

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Estratto dai Rendiconti. — Vol. IX, fasc. 20. — Seduta del 18 febbraio 1900.

L A

COSTITUZIONE DEL DOGE PIETRO POLANI

(FEBBRAIO 1143, 1142 MORE VENETO)

CIRCA LA PROCESSIO SCOLARUM

NOTA

DI

G. MONTICOLO



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

1900

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei.
Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Estratto dal vol. IX. — Seduta del 18 febbraio 1900.



È notissima, e da molto tempo, la costituzione del doge Pietro Polani sulla *Processio scholarum*, la quale ha dato materia allo studio delle origini delle confraternite di devozione laiche ed ecclesiastiche in Italia; l' hanno ricordata molti cronisti e storici veneziani, e primo di tutti Andrea Dandolo⁽¹⁾; più tardi, dal Muratori sino ai nostri giorni⁽²⁾, la critica vi ha rivolta la sua atten-

(1) *Rerum Italicarum Scriptores*, XII, 280. Il Dandolo ne ha compendiate la prima metà della parte espositiva, ma con due alterazioni; p. e. egli riferisce anche a quel tempo la deviazione della processione pel canale del Fondaco dei Tedeschi, del quale edificio non si hanno ricordi positivi ed anteriori al 5 dicembre 1228 o tutt'al più al 1225, come è stato affermato e provato dal Simonsfeld (*Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig, Stuttgart*, 1887, II, p. 9, nota 1). Quella deviazione era in uso nel tempo del Dandolo ed anche nel principio del secolo decimoquarto, come è provato dal Catastico dell'episcopato Castellano del quale dà notizia in questa stessa Nota; ma nel febbraio 1143, e il testo della costituzione di Pietro Polani ne dà la prova, la deviazione si faceva, dopo aver compiuta una percorrenza del Canal-grande un po' più lunga, pel canale dei Santi Apostoli. Di un'altra alterazione, ma tendenziosa, introdotta dal Dandolo in una frase di questo riassunto, tratto più oltre in questa medesima Nota.

(2) Cf. Muratori, *Antiquitates italicæ* (1742), VI, 449-482; Corner, *Ecclesiae Venetæ* (1749), III, 296-300; Galliccioli, *Della memorie Venete antiche profane ed ecclesiastiche* (1795), VI, pagg. 12-13 e 208-210; Fi-

zione ed ha creduto di ritrovarvi una prova sicura della esistenza di quei sodalizi anche in tempi anteriori alla metà del secolo decimo secondo. Mi sembra nondimeno che questa interpretazione, universalmente accolta, non posi su saldo fondamento, ma sia del tutto errata, e che la parola *scola* nel testo della costituzione non abbia alcuna attinenza col vocabolo omonimo denotante le varie forme associative, ma equivalga a *scaula*; così intesa, la testimonianza non ci rappresenta una processione di confraternite, ma una sfilata di barche, vale a dire anzichè un fatto d'importanza generale un altro di valore strettamente locale e ricongiunto ad un'antichissima cerimonia veneziana di natura religiosa e civile. L'interpretazione che propongo mi obbliga alla ricerca che non ancora è stata fatta, della tradizione del documento ed all'analisi della sua materia storica e di quante testimonianze antiche si riferiscono ad esso giusta il nuovo significato, il quale così sarà posto in piena evidenza.

*
* * *

Il documento è stato pubblicato più volte nel secolo scorso. Primo editore ne fu il Coleti nel 1720 nelle sue aggiunte all'*Italia sacra* dell'Ughelli (1), ma non indicò la fonte donde ne trasse il testo (2). L'edizione, se si tiene conto delle condizioni della cultura paleografica e diplomatica di quel tempo, non deve essere giudicata sfavorevolmente; appunti possono essere fatti, ma non tanto alla riproduzione materiale del testo dove solo

liasi, *Memorie storiche dei Veneti primi e secondi* (1798), VII, 327-350; Romanin, *Storia documentata di Venezia* (1853), I, 235-236. Io pure negli *Studi e ricerche per l'edizione dei Capitolari antichissimi delle Arti Veneziane* (*Bullettino dell'Istituto storico italiano*, n. 13, Roma, Forzani 1892, pag. 19) mi sono riferito circa questo documento all'opinione del Muratori; il Solmi (*Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, Modena, Soliani, 1898, pag. 121, nota 4) si è riferito al giudizio del Romanin.

(1) 2ª edizione, vol. V, coll. 1243-1244.

(2) Il confronto dimostra che quel testo a stampa è derivato dalla copia che si legge a c. 134 A del libro primo dei *Pacta* all'Archivio di Stato di Venezia.

qualche parola è stata alterata od omessa, quanto alla punteggiatura la quale spesso dimostra che l'editore non comprese il significato di alcuni luoghi del documento (1). Nel 1728 il Muratori ne fece la seconda edizione da un codice Estense nel volume dodicesimo dei *Rerum Italicarum Scriptores* (2), ma, al solito, non indicò la segnatura del manoscritto (3), e non avendo tenuto conto della edizione del Coleti, non s'accorse che il nuovo testo era di scarso valore per le molte e gravi alterazioni ed omissioni, e, quanto alla punteggiatura, non diede prova d'essere stato interprete migliore. Quattordici anni dopo (1742) pubblicò di nuovo il documento nel volume sesto delle *Antiquitates italicæ* (4), ma non designò il codice o la pergamena e nemmeno l'archivio o la biblioteca che gli aveva fornita quella testimonianza, e se l'edizione gli è riuscita migliore di quella del 1728, appare pur sempre da meno di quella del Coleti per le alterazioni ed omissioni di molte frasi e nemmeno mostra nella punteggiatura maggiore sagacia di critica.

* *

Il documento non è pervenuto nell'originale e nemmeno in un esemplare autentico. Da una copia che ora non si conserva e doveva essere di carattere privato, incompiuta e priva di va-

(1) L'alterazione della data 1142 in 1143 si spiega perchè essendo l'*Italia sacra* un'opera di cultura generale, il Coleti avrà forse creduto opportuno per gli studiosi non veneziani la sostituzione del computo comune all'anno veneto che si legge nella designazione cronologica genuina.

(2) Coll. 503-504.

(3) Ho ritrovato questo codice; è il manoscritto già IV, G, 15, ed ora α, G, 5, 8, numerato L. 482, del secolo XVII; è stato usato dal Muratori nella edizione della cronaca di Andrea Dandolo, ed è strano che l'illustre erudito ne abbia tenuto maggior conto che dell'altro manoscritto Estense del secolo XV e di lezione più corretta, diviso nei due codici già segnati VI, G, 11-12 ed ora α, S, 4, 22-23 e numerati L. 443-444. L'apparente ricchezza maggiore di notizie storiche avrà forse determinato il Muratori a quella preferenza.

(4) Col. 467 sgg.

lore legale, venne trascritto a c. 134 A del primo volume della collezione ufficiale dei *Pacta*; la trascrizione non ha data, ma mostra nella forma dei caratteri l'opera di un copista del secolo decimoquarto (1).

(1) Il documento non appartiene al nucleo originario delle trascrizioni eseguite nel libro primo dei *Pacta*; quel gruppo di atti, come è stato già affermato sino dal 1821 dal Pertz (*Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, III, 618), e meglio dal Bethmann nel 1874 (*Archiv*. ecc. VIII, 631) e con maggiore precisione di recente dal Predelli nella prefazione al secondo volume (pag. XI, sgg. nota 1) del *Diplomatarium Veneto-Levantinum* (1350-1454) edito dal Thomas a spese della R. Deputazione Veneta sopra gli studi di storia patria (Venezia, 1899), fu copiato in quel registro da un notaro che talvolta indicò la data precisa della sua trascrizione la quale varia dal giugno 1209 (c. 98 A) al 7 maggio 1211 (c. 118 A); quel notaro designò la sua persona per solito colla frase « Vivianus scriptor, notarius et iudex » e qua e là coll'aggiunta specificativa « iudex domini Henrici Romanorum imperatoris » (cioè di Enrico VI). La sua firma è preceduta dal segno di tabellionato, nè può cader dubbio sulla originalità di questo, perchè Viviano spesso ha aggiunto la dichiarazione « in libro isto exemplavi »; cfr. cc. 93 B, 95 B, 98 A, 138 A, 140 A, 145 B, 146 B, 147 A.

Il documento non è compreso nemmeno nelle trascrizioni dei primi continuatori dell'opera di Viviano vissuti nella prima metà del secolo XIII i quali furono i seguenti:

α) « Gabriel scribanus domini Friderici secundi Dei gratia imperatoris, sacri palatii notarius ducalisque aule Veneciarum scriba » il quale una volta (c. 22 A) ha aggiunto la dichiarazione « signoque meo corroboravi in hoc libro Communis » e talvolta anche la data della sua trascrizione che variò dal 1216 (cc. 160 A, 162 B, 163 B) al settembre 1238 (c. 22 A);

β) « Bartholomeus sacri palatii notarius », del quale pure una volta (c. 178 A) si ha la dichiarazione « in hoc libro Communis ad perpetuam memoriam bona fide scripsi » e ripetutamente anche la data della trascrizione che varia dall'aprile 1232 all'ottobre 1233;

γ) « Gabriel Paulinus notarius et ducalis aule Veneciarum cancellarius »; le sue trascrizioni, per quanto risulta dalle date, sono state eseguite dall'aprile 1241 (c. 200 A) al marzo 1250 (c. 220 B).

Quel documento nemmeno è compreso nelle trascrizioni dei seguenti continuatori i quali appartengono alla seconda metà del secolo decimoterzo:

α) « Iohannes de Varago sacri palatii notarius »; alcune delle sue trascrizioni derivano da copie autentiche eseguite da Gabriele Paolino; le

Alcuni altri testi di questa stessa costituzione ci sono pervenuti in più esemplari della *Cronaca estesa* di Andrea Dandolo (1), tra le addizioni ed in un codice miscellaneo Marciano del secolo decimosettimo segnato It. VII, 551 (2) ove fu trascritto, giusta la dichiarazione del copista, da un registro membranaceo già del vescovado di Castello; ma quante di queste copie ne ho vedute, possono essere lasciate da parte per l'edizione critica del documento, perchè in via diretta o indiretta derivano dall'esemplare dei *Pacta* come è provato dalla comunanza di alcune evidenti alterazioni del testo primitivo (3).

L'autenticità del documento è stata ammessa da tutti nè mai ha suscitato dubbj o controversie, ed io pure credo che questo giudizio sia vero, ma anche mi sembra necessario ch'essa venga dimostrata col sussidio della critica mediante argomenti

date delle autenticazioni dei documenti da lui trascritti nel registro sono comprese tra il 2 dicembre 1253 (c. 216 B) e l'8 aprile 1256 (c. 213 A);

β) « Renoardus condam Ottonis sacri palatii notarius et ducalis « aule Veneciarum scriba », il quale (c. 193 B) trascrisse una copia autentica eseguita da Giovanni « de Varago »;

γ) « Nicolaus filius quondam Martini de Paganis imperialis aule « notarius et ducalis aule Veneciarum scriba » (c. 206 A).

I documenti più antichi del libro primo dei *Pacta* mostrano una disposizione per materia, perchè sono stati raccolti in varj gruppi secondo che erano privilegi imperiali, lettere pontificie ecc.; tra ciascun gruppo vennero lasciate alcune pagine bianche nelle quali altri copisti nel secolo decimoquarto trascrissero altri documenti; a questi ultimi appartiene anche quello della costituzione di Pietro Polani. La scrittura della copia di questo decreto è in gotico corsivo.

(1) Di questi codici conosco l'Estense L. 482 usato dal Muratori nel volume dodicesimo dei *Rerum Italicarum Scriptores*, e scritto nel secolo decimosettimo; il Vaticano 5842 (c. 249 A-B) della fine del secolo decimoquinto o del principio del decimosesto; i Marciani Lat. X, 7 (c. 424 A) del secolo decimottavo, Lat. X, 10 (c. 249 B) del secolo decimosesto, Lat. X, 138 (c. 86 A) del secolo decimosettimo.

(2) Pag. 98 sgg.

(3) La loro concordanza appare specialmente nel passo « verum pro-
« cessio debet incipi » che non dà senso e deriva, a mio parere, da una
lezione genuina « iterum processio debet incipi » e nella serie delle
sottoscrizioni che in tutti questi testi mostra la medesima incompiutezza.

diplomatici e storici. Difatti quantunque la costituzione sia stata fatta nel 1143, soltanto al secolo decimoquarto appartengono i primi ricordi positivi della medesima nei cronisti e la stessa copia più antica, nè il registro ufficiale che contiene questa trascrizione manca di documenti falsi che lo Stato Veneziano riconosceva tuttavia come testimonianze genuine (1).

Le prove storiche della autenticità della costituzione si ritrovano in più documenti autentici i quali pure contengono le firme di alcuni sottoscrittori di quel decreto. Una carta del giugno 1138 rogata a Rialto dà tra i firmatari « Iohannes Polanus Dei gratia Castellanus episcopus » e « Iohannes Falculus Castellanus archidiaconus » (2). Una sentenza di Pietro Polani in data del dicembre 1140 (3) rogata a Rialto da « Oto Vitalianus subdiaconus et notarius » ha le firme di « Petrus Polani Dei gratia dux » e di « Iohannes Aurio iudex » e « Stefanus Sanudo iudex ». Una lettera di Innocenzo II in data 13 maggio 1141 (4) per la quale prese sotto il suo patronato la chiesa del Salvatore di Venezia e vi confermò l'istituzione dei Canonici regolari di s. Agostino, ricorda un Bon-figlio pievano di quella parrocchia e fondatore di quell'Ordine a Venezia (5). Una carta del giugno 1144 rogata a Rialto che è pervenuta in copia autentica coeva, ricorda tra i sottoscrittori un « Raphael presbiter, plebanus Sancti Moysi » che nel testo dell'atto si denomina « Raphael presbiter et vicarius ecclesie beati

(1) Cfr. p. e. gli atti della sinodo di Grado radunata dal patriarca Elia (cc. 54-55), la bolla dell'indulgenza dell'Ascensione largita da Alessandro III per la chiesa di san Marco (c. 126 B).

(2) È stata pubblicata dall'Ughelli (*Italia sacra*, V, 1242) e poi dal Corner (*Ecclesiae Venetae*, IV, 185).

(3) Si conservava nella Busta ducale quinta all'Archivio di Stato di Venezia; ora sta nella Sala diplomatica Margherita.

(4) È stata pubblicata dal Corner nei *Supplementa ad ecclesias Venetas et Torcellanas*, Venetiis, Pasquali, MDCCXXXIX, pag. 92.

(5) A torto il Corner (*Ecclesiae Venetae*, II, pag. 244) afferma che questo Bon-figlio apparteneva alla famiglia Giusto; egli non conforta la sua affermazione colla autorità di qualche testimonianza, mentre il documento del 1143 attesta che apparteneva alla famiglia Michiel.

« Moysi prophete » (1). Una sentenza (2) del patriarca di Grado Enrico Dandolo del 1150 dà tra le firme quella di un « Do-
 « minicus ecclesie sancti Bartholomei vicarius » il quale è una
 persona sola col Domenico pievano di S. Bartolomeo, firmatario
 della costituzione del febbraio 1143, poichè, come è dimostrato
 dalla citazione precedente, i vocaboli « vicarius » e « plebanus »
 potevano essere equivalenti. Molto difficilmente una falsificazione
 avrebbe potuto contenere tanti ricordi personali così precisi di
 uomini oscuri, nè d'altra parte appare dalle testimonianze un
 motivo qualsiasi che avrebbe determinato un contraffattore a
 comporre quel falso.

Gli argomenti forniti dalla critica diplomatica menano alle
 stesse conclusioni che quelli dati dalla storia. Anche sotto l'aspetto
 formale la costituzione del 1143 mostra le stesse qualità degli
 altri atti del Governo di Venezia in quel tempo (3), tranne in

(1) È stata pubblicata dal Coleti dall'archivio parrocchiale di S. Moisè
 (*Monumenta ecclesiae venetae sancti Moysis*, Venetiis, Coleti, 1758, pag. 45).

(2) È stata pubblicata dall'Ughelli, op. cit., V, 1371.

(3) Alcuni di questi atti del secolo dodicesimo sono stati pubblicati
 dal Baracchi (*Le carte del mille e del millecento che si conservano nel
 r. Archivio notarile di Venezia*: cfr. specialmente *Archivio Veneto* VIII,
 136 e XXI, 111), dal Cecchetti (*Programma della I. R. Scuola di paleo
 grafia in Venezia*, Venezia, Tip. del Commercio, 1862, pagg. 33-37, 48-51),
 dal Boldù (*Atto di vendita fatto da Ordelafo Falier doge di Venezia*,
 Venezia, Tip. del Commercio, 1857; *Promissione di Sebastiano Ziani doge
 di Venezia nell'anno 1173*, Venezia, Tip. del Commercio, 1866), dal Pa-
 padopoli (*Le monete di Venezia descritte ed illustrate*, Venezia, Ongania,
 1893), dal Teza (*Carta di promissione del doge Orio Mastropiero 1181*,
 Bologna, Fava e Garagnani, 1863), dal Corner (*Ecclesiae Venetae et Tor-
 cellanae passim*), da Tafel e Thomas (*Urkunden zur älteren Handels-und
 Staatsgeschichte der Republik Venedig nei Fontes Rerum Austriacarum* XII),
 dal Coleti nella seconda edizione dell'*Italia Sacra* dell'Ughelli (V), dal Via-
 nelli (*Nuova serie dei vescovi di Malamocco e di Chioggia*, Venezia, 1790),
 dal Bellemo (*Il territorio di Chioggia*, Chioggia, Duse, 1993), dal Gloria
 (*Codice diplomatico Padovano dell'anno 1101 alla pace di Costanza*, Ve-
 nezia, Visentini, 1879, I), da Ljubić nei (*Monumenta spectantia historiam
 Slavorum meridionalium*, I), da Kukuljević-Sakcinski (*Codex diplomaticus
 regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae*, II, nei *Monumenta historica Sla-
 vorum meridionalium*, III), da me stesso (*L'ufficio della Giustizia Vec-*

qualche parte che può benissimo derivare la sua irregolarità dall'opera dei copisti. Il protocollo iniziale ha la medesima forma che appare nella maggior parte degli altri documenti del governo dei dogi durante il secolo dodicesimo; difatti anche in questa costituzione esso consta di due parti: l'invocazione divina che è verbale e comprende il nome di Dio e quello di Cristo; la datazione cronica e topica nella quale alla frase « anno Domini » seguono le indicazioni dell'anno, del mese, dell'indizione (greca, 1 settembre) e del luogo dove il documento ebbe il compimento e la convalidazione. Il testo comincia con un esordio che per il concetto e per la forma non ha esempi nelle altre *arenghe* dei documenti del governo veneziano nel secolo decimosecondo, ma la medesima condizione di unicità si ritrova anche in altri esordi che pure fanno parte di documenti di autenticità certa (1); inoltre i concetti in quell'arenga espressi manifestano all'evidenza il vincolo ideale che la ricongiunge alla parte susseguente espositiva e dispositiva e ne giustifica l'opportunità in modo preliminare e generico. L'esposizione del fatto è in forma oggettiva e si ricongiunge all'esordio mediante un avverbio, che peraltro non è nè il solito *igitur* nè il solito *quapropter* poco adatti alla contenenza del primo periodo di questa parte. Il testo del documento ha dopo la parte dispositiva la doppia sanzione penale: la spirituale, che comprende la maledizione, la scomunica e la condanna all'inferno e deriva dal vescovo di Castello; la temporale, che minaccia la confisca dei beni e l'esilio e deriva dal doge. La prima ha un esempio nella costituzione del giugno 960

chia a Venezia dalle origini al 1330, Venezia, Visentini, 1892). Gli altri si conservano nell'originale all'Archivio di Stato di Venezia nelle *Buste ducali* IV-VI e in quelle degli *Atti diplomatici restituiti dall'Austria nel 1868* e alla *Marciana* nei codici 71 e 72 della classe XIV dei manoscritti latini. Sentenze ducali di quel secolo si ritrovano nell'originale anche nelle buste degli antichi archivi dei monasteri, buste che si conservano all'Archivio di Stato di Venezia; cfr. *Nuovo Archivio Veneto* XVIII, pagg. 118-119.

(1) Cf. per es. l'*arenga* del decreto di Ordelafo Falier del settembre 1112, pubblicato dal Boldù e poi dal Cecchetti, op. cit.; cf. la nota 3 a p. 11.

sul divieto del traffico degli schiavi fatto da Pier Candiano IV ai Veneziani (1); l'intera formula ha molte somiglianze di forma colla sanzione della sentenza citata di Pietro Polani in data del dicembre 1140 (2). Come in questa, il doge qui si intitola « nos » Petrus Pollanus gratia Dei Venecie, Dalmacie atque Chroactie « dux » con significato di pura devozione (3), e se in questa costituzione per la prima volta il doge specificando il suo potere usa una formula per la quale dichiara di operare d'accordo non solo cogli *iudices* e col popolo ma anche con i *sapientes*, non è da dimenticare che il concorso di questi è espresso in modo costante nei successivi documenti politici del governo ducale durante il secolo decimosecondo e che, come è stato già notato dal Lenel (4) la formula « congregatis igitur nobis in nostro » palatio una cum nostris iudicibus et ipsis viris sapientibus qui « preerant Consilio quod hoc in tempore pro honore et utilitate » seu et salvatione nostre patrie habebatur, quorum consilio Venetie populus obedire sacramento est astrictus, ipsique honorem « et proficuum et salvationem ac quietem nostre patrie diligenter » considerantes, unanimiter dixerunt et collaudaverunt, et nos « prenominate Petrus Pollanus gratia Dei Venecie dux et Iohannes Pollanus eadem gratia Castellanus episcopus confirmavimus, » clero et populo Venecie collaudante » dimostra che era stata in quel tempo istituita e determinata per legge l'autorità dei *sapientes* come membri e capi di un consiglio e che alle loro decisioni per obbligo di giuramento doveva il popolo obbedire,

(1) L'edizione più recente è quella curata da Tafel e Thomas, op. cit. e loc. cit., pagg. 19-25, ma nemmeno essa è esatta.

(2) Cfr. la nota 3 a p. 10.

(3) La stessa formula si ritrova anche in una bolla plumbea del medesimo doge la quale si conserva in un esemplare alquanto guasto nel Museo di Trieste nelle collezioni Cumano; il Kunz ne ha dato il testo ed il facsimile nell'*Archeografo Triestino*, VI, pagg. 50-57 (1879). Circa le collezioni Cumano si confronti l'articolo del Kunz nel medesimo periodico, V, pagg. 418-430 e VI, pagg. 36-57.

(4) *Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria mit Beiträgen zur Verfassungsgeschichte*, Strassburg, Trübner, 1897, pag. 124, nota 2, e pag. 129, nota 1.

potestà nuova che mentre limitava sostanzialmente il potere politico della cittadinanza, restringeva anche quello del doge alla conferma delle sue deliberazioni. Al contrario l'escatocollo dà alcune forme che per la loro irregolarità non possono essere genuine. In primo luogo fa meraviglia che oltre alle sottoscrizioni del doge, dei giudici, del vescovo e dell'arcidiacono di Castello e di alcuni pievani non vi sieno le solite firme dei *maiores*, dei *mediocres* e dei *minores* presenti al placito, ad eccezione di quella di un Pietro Badoer; ma la mancanza può risalire all'arbitraria omissione del copista. Ciascuno dei sottoscrittori designa l'opera sua colla frase « manu mea scripsi » che di certo è errata nell'ultima parola, ma l'errore può essere derivato dalla falsa interpretazione dell'abbreviatura « ss » di « subscripsi ». Uno dei firmatari si qualifica « ego Raimundus presbiter et notarius et Sancti Geminiani plebanus manu mea scripsi », ma non può essere stato il rogatario della costituzione, perchè avrebbe usata la formula « complevi et roboravi » della *completio*, allora comune a Venezia, ed avrebbe collocato la sua firma dopo quella di tutti gli altri (1). La sottoscrizione del rogatario poteva essere sostituita dal sigillo ducale come nel patto di Arbe del 28 giugno 1166 (2), ma la trascrizione dei *Pacta* non ne fa menzione, forse perchè quel particolare al copista sarà sembrato di scarsa o di nessuna importanza. Nella medesima copia le sottoscrizioni sono disposte in due colonne; a sinistra stanno quelle del doge, del vescovo, dell'arcidiacono, dei due giudici e di Pietro Badoer, a destra quelle dei pievani; può darsi che questa disposizione sussistesse già nell'originale, perchè se ne ritrova un esempio simile in qualche modo in un atto autentico di quel tempo (3).

(1) Nella carta citata del dicembre 1140 il rogatario si sottoscrive colla frase « Ego Oto Vitalianus subdiaconus et notarius complevi et roboravi » e la frase è preceduta dal segno di tabellionato.

(2) È stato pubblicato dal Muratori (*Rer. It. Script.* XII, 289-290), dal Ljubić (op. cit., I, pagg. 6-8) e dal Kukuljević-Sakcinski (op. cit., II, pagg. 64-67).

(3) Nella carta dell'agosto 1120 edita dal Corner (*Ecclesiae Torcellanae*, III, 212-214); l'ho ritrovata nell'originale nella busta 90 dell'*Ar-*

*
* *

L'importanza storica di questo prezioso documento sta in gran parte nei copiosi particolari sulla *Processio scholarum*, perchè ne è il ricordo più autorevole per antichità, e se espone qualche notizia in modo ambiguo, ne dà altre con precisione. Ma appunto intorno all'essenza di questa *Processio* la critica ha dato interpretazioni così lontane dal vero da falsare in gran parte il significato della preziosa testimonianza e da farne materia ad induzioni arbitrarie.

Primo di tutti il Muratori (¹), ingannato dalla errata scrittura *schola* in luogo di *scola* in alcuni testi del documento, ha voluto ritrovarvi un ricordo di una processione di confraternite laiche, forse di devozione, forse anche di lavoro, che avrebbero seguito il clero e le autorità ecclesiastiche nell'annua visita fatta dal vescovo di Castello il due febbraio al palazzo del doge e poi alla chiesa di s. Maria formosa. *In astratto* l'opinione del Muratori potrebbe anche essere accolta in qualche sua parte, perchè già in quel tempo a Venezia il vocabolo *schola* sussisteva con uno di quei due significati e con un'altro ad esso affine, nè mancano gli esempi in testimonianze che escludono qualsiasi dubbio. La più antica l'ho ritrovata nel frammento dell'elenco che il patriarca di Grado Fortunato II nel principio

chivio Patriarcale all'Archivio di Stato di Venezia. In essa le sottoscrizioni sono distribuite in tre colonne; in quella a sinistra del lettore si ritrovano soltanto le firme degli ecclesiastici; in quella di mezzo sono disposti molti *signum manus*; nella terza gli altri *signum manus*, tutte le firme dei laici e quelle di due ecclesiastici le quali ultime si addentrano al pari di due firme di laici verso la colonna mediana.

(¹) Ne ha trattato nella dissertazione LXXV delle *Antiquitates italicæ* (VI, 449-482) intitolata: *De piis laicorum confraternitatibus earumque origine, flagellantibus et sacris missionibus*; ha affermato che a Venezia già innanzi al secolo dodicesimo esistevano i pii sodalizi col nome di *scholæ*, quasi *pietatis scholæ* (!), e che le *scholæ* del documento del 1143 potevano forse comprendere anche i *collegia Artium*, ed ha ricordato l'uso delle pie confraternite laiche e dei sodalizi d'Arte di prender parte col clero alle pubbliche processioni.

del secolo nono fece delle sue donazioni, dei restauri da lui curati e delle sue largizioni degli ornamenti preziosi a favore delle chiese e dei monasteri della sua sede, donazioni e opere che attestavano la sua straordinaria ricchezza e beneficenza (¹). Nel documento il nome *schola* ricorre più volte, ma sempre designa uno o più luoghi annessi ad una chiesa e da quel patriarca restaurati o ricostruiti. Due scuole stavano nella cattedrale di s. Eufemia, altre di numero a noi ignoto presso la chiesa di s. Pellegrino, una presso la chiesa di s. Giovanni, e tutte nell' isola di Grado; il luogo stesso della loro costruzione dimostra che doveva essere sede di riunioni per esercizi di devozione e per altri interessi ecclesiastici e religiosi (²). La seconda testimonianza si

(¹) L'elenco è posteriore alla spedizione di Pipino contro il ducato Veneziano (810), perchè attesta che gli abitanti di Grado distrussero in quell'occasione per timore dei Franchi la chiesa di s. Pellegrino; il patriarca Fortunato II morì nell'824. L'elenco è pervenuto in forma frammentaria; non ne sussiste che una copia del secolo XV ed è quella del *Codice Trevisano* (cc. 29A-30A) all'Archivio di Stato di Venezia. È stato pubblicato per la prima volta nel 1720 dal Coleti nella seconda edizione dell'*Italia sacra* dell'Ughelli (V, 1101-1103) giusta il testo di quel manoscritto; è stato ristampato, senza mutazioni tanto nella parte lessicale quanto nella punteggiatura, nel 1798 dal Marin nella *Storia civile e politica del commercio dei Veneziani* (Venegia, Coleti, I, 273-278). Il testo del *Codice Trevisano* è molto scorretto, ma l'edizione è anche più imperfetta. La restituzione della forma genuina in molte parti è assai difficile, in altre impossibile; alcune frasi sono state sottolineate dallo scrittore del codice, il quale suole ricorrere a questo segno quante volte non è sicuro di aver copiato bene. Stando così le cose, seguò nei passi del documento la lezione dell'unico manoscritto.

(²) I passi sono i seguenti (c. 29A): « misì (cioè *Fortunato II*) tabulatum in ambas scolas de ecclesia sanctae Euphemiae »; (c. 29B): « de ecclesia autem sancti Peregrini quam Gradisiani in illorum peccato » fundamenta (sic) everterunt pro timore Franchorum, nos (cioè *Fortunato II*) « Deo iubente a fundamentis reaedificavimus; c u n s c o l a s (sic) mansiones et « porticus in honore edificavimus. Ecclesia autem sancti Joannis maior « tota erat iuncta (parola di dubbia lettura nella sua prima lettera) et « scola in ruinis posita, quia et ego nec alii introire ubi ** ante habuit « traves 18; ego autem feci venire magistros de Francia, misì ibi traves « XXX ».

ritrova nel catalogo delle pie fondazioni di Rialto che vennero fatte dai vari consorzi gentilizi veneziani, quando si stabilirono in quell'isola nel principio del secolo nono. Il catalogo appartiene al nucleo più antico del *Chronicon Altinate* e però il suo termine *ante quem* è la metà del secolo decimo; ma, come è noto, questo stesso nucleo è un centone di cataloghi e di narrazioni di origini più remote. In quell'elenco si fa menzione una sola volta della *schola*, ma con notizie molto preziose, quantunque in alcune frasi la lezione non sia nè corretta nè chiara. Anche in questa testimonianza quella parola sembra avere il significato materiale di luogo annesso ad una chiesa, ma chiesa e scuola sono costruite, anzichè da ecclesiastici, da più consorzi gentilizi della parrocchia ossia vicinato, e la scuola è dedicata a due santi diversi dal titolare della chiesa (¹). È chiaro che il luogo serviva alle riunioni di una confraternita laica di devozione, che questa era formata soltanto da persone del vicinato sotto la direzione dei due consorzi gentilizi maggiori e che probabilmente uno dei suoi compiti era mantenere l'edificio ecclesiastico sociale mediante elemosine, oblazioni ed opere pie. Una terza testimonianza più vicina al documento del 1143, ma più importante delle altre due in quanto dà con molta chia-

(¹) Il passo che già è stato rilevato dal Solmi (*Le associazioni in Italia avanti le origini del comune*, Modena, Soliani, 1898, pag. 121, nota 3) è il seguente (*Chronicon Altinate* in *Monumenta Germaniae historica, Scriptores*, XIV, pag. 26, rr. 34 e 35; pag. 27, rr. 1-3): « Valeressi « et Pipini multa habentes erunt (*sic*) patrocina (*ciòè reliquie*) de corpus « sancti Martini confessoris; isti cum alios convicinantur fecerunt ecclesiam « ad eius honorem. Scola (*sic*) autem ad honorem sancti Mi- « chaelis archangeli et sancti Viti martiris de illorum po- « tentia in hac Dei ecclesia, aurum et argentum ad illorum « salutem propter decimum ibique perpetualem constitue- « runt ». Un altro ricordo, ma meno antico e meno preciso, ne ho ritrovato in una carta del luglio 1051 rogata a Rialto, edita dal Baracchi (*Le carte del mille e del millesimo che si conservano nel r. Archivio notarile di Venezia, Archivio Veneto*, VI, 317) ove si legge il passo seguente: « unum locum in ecclesia sancti Johannis (*ciòè di s. Giovanni* « confessoris) in scola sanctae Mariae iusta locum de mansione Stefano « Aurio ».

rezza e grande precisione copiosissimi particolari, l'ho ritrovata nella *Translatio sancti Stephani* che risale al 1110 (1). Essa contiene il riassunto dell'atto di fondazione di una confraternita laica di devozione che fu istituita a Venezia in quell'anno nell'occasione del trasporto delle reliquie di quel santo da Costantinopoli. A differenza da quella che è ricordata nel *Chronicon Altinate* i suoi confratelli appartenevano quasi tutti a più vicinati di Venezia ed alcuni erano anche estranei al ducato essendo nativi di Vigonza, di Ferrara e di Pavia. Si erano obbligati a recarsi con candele accese a visitare il corpo del santo nella chiesa di san Giorgio maggiore nell'anniversario dell'invenzione e della traslazione (25 maggio), a farvi elemosine e *caritatem*, cioè un pranzo in comune con opere di beneficenza per i poveri del sodalizio, e a curare a loro spese la celebrazione di una messa a suffragio delle loro anime e ad onore del santo; di più avevano stabilito di far celebrare il primo giorno di ciascun mese due messe, l'una per i vivi e l'altra per i defunti, e di assistere alla tumulazione dei loro compagni ed ai funerali del giorno primo, del settimo e del tricesimo « cum « suis cereis et pecuniis et denariis », cioè provvedendo a loro spese alla luminaria ed alle elemosine. Al contrario sono posteriori al 1143 in Venezia i ricordi del nome *schola* nel significato di associazione di lavoro e di sodalizio d'Arte; la menzione più antica che è a mia notizia, si ritrova nel testamento di un Bernardo « teutonicus, habitator in confinio sancti Bartholomei » in data del dicembre 1213, e da esso è dimostrato (2) che già allora alcuni mestieri si erano costituiti in

(1) È stata pubblicata dal Corner nelle *Ecclesiae Venetae*, VIII; il passo si legge a pag. 106-108. L'edizione è poco esatta; pubblicherò di nuovo quanto prima questo prezioso racconto.

(2) Archivio di Stato di Venezia, *Procuratori de citra*, busta IV; testamento 305: « scole quoque mee aurificum eiusdem domini Salvatoris « libras (sott. dimitto) venecialium (sott. denariorum) viginti quinque; sancto « Marie Cruciferorum dimitto libras venecialium centum et lectum unum « cum plumatio et linteo; et eiusdem loci scole, videlicet de pellipariis, « libras venecialium viginti quinque ». Il testamento è riprodotto in atto autentico del 1° dicembre 1251 e in quel giorno fu presentato al doge Marino Morosini.

scuole sotto il patrocinio di un santo e che queste scuole potevano possedere ed ereditare e però avevano personalità giuridica.

Ma se l'opinione del Muratori *in astratto* potrebbe in qualche parte essere accolta, nel caso speciale del documento della *Processio scholarum* deve essere senz'altro respinta. Difatti la parola *scola* non vi può significare nè la confraternita nè il luogo della sua riunione, perchè il passo « sane predecessores nostri... statue-
« runt ut in unoquoque anno in purificationis sancte Marie
« festo... processio scholarum fieret, que ab ipsis quorum
« exercitio aptantur, eorundem cura ipse scole...
« usque ad ducis Veneciarum palacium deberent
« duci, ibique, benedictione accepta que a domino duce pro
« dignitate palatii datur, deberent duci ac provehi ad
« Sanctum Petrum, Castellatum episcopatum, ibique debent re-
« presentari » fa pensare a qualche altra cosa molto diversa, che doveva essere non solo materiale ma anche mobile per la sua natura e che alcuni veneziani apprestavano e trasportavano per acqua da S. Marco a Castello.

I dotti posteriori o hanno ripetuto l'opinione del Muratori o vi hanno aggiunto o sostituito errori più gravi. Il Gallicciolli (1) ripetendo l'interpretazione dell'illustre erudito vi ha aggiunto due spiegazioni sulla *Processio scholarum*, la prima delle quali può essere accolta, ma la seconda è errata. Fondandosi sul riassunto che della costituzione del 1143 appare nella *Cronaca estesa* di Andrea Dandolo secondo l'edizione curata dal Muratori (2), il Gallicciolli ha affermato che la processione delle scuole giunta al palazzo ducale riceveva dal principe un regalo (3) o elemosina (« benedictione accepta »), poi si recava a San Pietro

(1) *Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche*, Venezia, Fracasso, 1795, VI, pagg. 12-13 e 208-210.

(2) *Rerum Italicarum Scriptores*, XII, 280.

(3) Già il *Glossarium* del Du-Cange dà esempi di questo significato della parola *benedictio*. Martin Da Canale alla sua volta ricorda doni fatti dal doge, nella festa del 31 gennaio; cfr. *Archivio Storico Italiano*, I serie, VIII, p. 570. Probabilmente il dono corrispondeva alle acclamazioni che in quell'occasione potevano essere fatte al principe dalle persone le quali stavano nelle *scaulae*.

di Castello, quindi seguita dal vescovo e da una parte del clero secolare e regolare della città ritornava al palazzo ed alla chiesa di san Marco e fatta la benedizione delle candele, si rinnovava avviandosi verso il rivo del Fontego con certi servi del palazzo (« benedictisque candelis renovetur processio usque ad ripam et « cum sclavis usque ad rivum Fontici nuncupatum »). Ma il « testo del Dandolo non giustifica affatto questo comento, perchè l'edizione Muratoriana è errata nella parola « sclavis »; il codice più antico ed autorevole della cronaca ⁽¹⁾, che, come è già noto specialmente per gli studî del Simonsfeld, deve essere il fondamento per l'edizione critica di quell'opera, in luogo di « sclavis » dà « scaulis » ⁽²⁾ che come ciascuno facilmente comprende ha un significato molto lontano da quello di *schiavi*!

Anche più errata è l'interpretazione che della *Processio scholarum* ha dato il Romanin nella sua *Storia documentata di Venezia* ⁽³⁾. Fondandosi sulla spiegazione del Muratori considerò quella cerimonia come una processione delle scuole, ma poi ricorrendo alla testimonianza di un passo del testamento del doge Pietro Ziani, edito dal Cicogna ⁽⁴⁾, affermò che quelle scuole si

⁽¹⁾ Marciano, Lat. Zanetti, 400, a c. 120 B.

⁽²⁾ La variante « scaulis » è già stata indicata dal Simonsfeld nelle *Textvarianten zu Andrea Dandolo nel Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* XVIII, 342.

⁽³⁾ Venezia, Naratovich, 1853, I, pag. 236, nota 1.

⁽⁴⁾ *Delle Iscrizioni Veneziane*, Venezia, Picotti, 1830, IV, 535. Il Romanin (op. cit., II, pag. 211, nota 2) ricorda che una copia del testamento di Pietro Ziani si conserva all'Archivio di Stato di Venezia nel *Processo 117* dell'antico archivio di San Giorgio maggiore. Perchè gli studiosi abbiano un'indicazione più precisa circa questo prezioso documento, dirò che la sua copia più autorevole per autenticità ed antichità si conserva nella busta sesta dell'antico archivio di quel monastero, che il testamento è in data del settembre 1228 e che quella sua copia autentica è dell'aprile 1229. Il passo è il seguente: « Septem Congregationibus Rivi-alti, videlicet sancti Luce « evangeliste, sancte Marie formose, sancti Angeli, sancti Hermachore, sancte « Marie matris Domini, sancti Silvestri et sancti Pauli dimittimus illam « nostram rugam domorum in confinio sancti Geminiani positam, cuius « unum caput firmat in calle maiori et aliud firmat in calle quo itur ad « rivum Batarium; unum suum latus firmat partim in eodem rivo et partim

denominavano di s. Luca, di s. Maria Formosa, di s. Angelo, di s. Ermàgora, di s. Maria *Mater Domini*, di s. Silvestro e di s. Polo. Difficilmente in un passo così breve si poteva raccogliere un numero così grande di errori. Lasciando pure da parte quanto ho notato di sopra, cioè che il testo del documento si oppone alla interpretazione di *scola* per sodalizio, molti altri argomenti dimostrano che le vedute del Romanin non possono essere in alcun modo accettate. In primo luogo come mai una testimonianza del settembre 1228 può essere invocata, senza riserve, per convalidarne un'altra del 1143? Chi ha assicurato il Romanin che in quell'intermezzo di quasi un secolo le condizioni non si sieno mutate? Donde ha tratto la convinzione che nel 1143 esistessero le congregazioni di s. Silvestro e di s. Polo? Ma v'è ben altro. Le associazioni ch'egli ricorda hanno costantemente nei documenti veneziani il nome di *Congregationes*, mai quello di *scholae* (1), nè pel solo fatto che e le une e le altre erano due forme associative molto simili era lecito considerarle come iden-

« in Angelo Damiano et partim in proprietate que fuit Marini Valleressi;
 « aliud suum latus firmat in calli qui discurrit inter hanc rugam et aliam
 « nostram rugam positam ex adverso usque ad rivum Batarium versus San-
 « ctum Julianum; qui callis cum eodem suprascripto calli quo itur ad su-
 « prascriptum rivum Batarium, comunis existat tam hiis rugis quam aliis
 « nostris proprietatibus in perpetuum. Potestatem autem ipsis Congrega-
 « tionibus plenissimam damus intromittendi ipsam rugam domorum quam
 « eis dimisimus et locandi atque dislocandi eam et de pensionibus inde tol-
 « lendis ac faciendi de ipsis pensionibus quicquid voluerint. Nolumus autem
 « quod ullam potestatem habeant vendendi aut commutandi vel impignandi
 « aut alienandi eam ullo modo, set semper in eisdem Congregationibus existat
 « secundum ordinem suprascriptum. Si autem eam vellent vendere aut com-
 « mutare vel modo aliquo alienare, deveniat in heredibus nostris sive com-
 « missariis et successoribus eorum. Rogamus quod suprascripte Congrega-
 « tiones nobis faciant anniversarium omni anno apud Sanctum Georgium in
 « prandium caritativum in commemoracione nostri ».

(1) Tutt'al più, ma con riserva, si può ammettere che le *scholae* ricordate nel citato elenco di Fortunato II fossero il luogo di riunione di ciascuna associazione del clero secolare di Grado, essendo state costruite o restaurate da quel patriarca a sue spese. Ma di queste associazioni del clero di Grado nemmeno quel documento fa menzione in modo esplicito.

tiche. Le *Congregationes* ⁽¹⁾ a Venezia non erano confraternite laiche, ma associazioni ecclesiastiche e in esse si raccoglieva soltanto il clero secolare, giacchè il clero regolare non aveva bisogno di questo ordinamento formando per la sua stessa origine tante associazioni con comunanza perfetta di vita quanti erano i suoi monasteri. Nel 1143 erano cinque; difatti nel testamento di Pietro Enzo di S. Moisè in data del novembre 1123 ⁽²⁾ sono ricordate soltanto « cinque Congregationes », e pure « cinque « Congregationes de Rivoalto » appaiono nel testo di un lascito che ho ritrovato nella busta ventottesima dell'antico archivio di S. Salvatore all'Archivio di Stato di Venezia, il quale lascito fu fatto a Rialto nel dicembre 1152 e si conserva in una copia autentica pure eseguita a Rialto nel febbraio 1153, 1152 *more veneto*. I loro nomi sono specificati nel testamento di un « Henricus Iubanus de confinio sancti Mauricii » in data dell'agosto 1172, eseguito a Rialto, che ho ritrovato nella busta ventiquattresima dell'antico archivio di S. Zaccheria all'Archivio di Stato di Venezia; il passo le ricorda colle frasi seguenti: « ad quinque « Congregationes, videlicet sancti Hermachore, sancti Angeli et « sancti Luce ac sancte Marie formose et sancte Marie matris « Domini ». Ciascuna di esse aveva un capo o « praepositus » che alle volte era un pievano, alle volte un arciprete, alle volte un semplice sacerdote ⁽³⁾, e tutte avevano personalità giuridica,

⁽¹⁾ Cfr. Corner, *Ecclesiae Venetae*, Venetiis, Pasquali, 1749, 1V, pag. III-XXXII, *De clero et collegio novem Congregationum*, e Gallicioli, op. cit., V, 317-320 che ne ha corretto alcune inesattezze.

⁽²⁾ Si conserva nella busta n. 28 dell'antico archivio di San Giorgio maggiore all'Archivio di Stato di Venezia in copia autentica del luglio 1237. È stato pubblicato dal Coleti, op. cit., pag. 30 sg. Il Gallicioli, op. cit., V, 320 ne ricorda il punto del lascito di lire venete cinquanta alle cinque Congregazioni, ma confonde il nome del testatore che secondo lui è Domenico Enzo. Nel testamento l'Enzo denomina sè stesso: « Petrus Entius maior, « filius quondam Dominici Entii de confinio ecclesie sancti Moysi »; l'epiteto « maior » si spiega, perchè aveva un fratello minore che pure si chiamava Pietro.

⁽³⁾ (Archivio di Stato di Venezia), S. Zaccheria, busta 24, atto del gennaio 1145, 1144 m. v., rogato a Rialto; in esso si ha la firma di un « Johannes

perchè potevano possedere ed ereditare. Il citato documento di Pietro Ziani dimostra che queste associazioni, per volontà espressa dai loro benefattori nei testamenti, ne facevano la commemorazione nell'anniversario della morte e che in quella occasione i loro membri si riunivano *in prandium caritativum* secondo l'usanza praticata anche a Venezia, come ho dimostrato, dalle confraternite laiche di devozione. Per ultimo, nel documento del 1143 l'interpretazione di *scolae* per *congregationes* è assurda, perchè queste ultime formavano il clero secolare, e la costituzione di Pietro Polani attesta in modo esplicito che il vescovo di Castello con un sacerdote, un arcidiacono, o per meglio dire un diacono, e un suddiacono i quali lo avevano assistito nella messa solenne e con l'altro clero secolare e regolare dovevano « *processionem scholarum sequi usque ad ripam palatii* » e però queste *scolae* della *Processio* dovevano essere qualche altra cosa essenzialmente diversa.

* * *

Poichè il vocabolo *scola* nel testo di questa costituzione deve significare un mezzo di trasporto per acqua, è necessario ritrovare altri esempi che valgano a determinarne il senso con maggiore precisione (1). Nel *Dizionario* del Tommaseo e del Bellini (2) un passo delle *Etimologie* del Redi e un altro delle note

« Don-Jeorgius presbiter, plebanus Sancti Cassiani et prepositus Congregationis sancti Hermachorae ». S. Zaccheria, busta 29: un atto dell'agosto 1184 ricorda « Otto Rusticus presbiter et prepositus Congregationis sancte Marie formose »; « Dominicus Arduynus prepositus Congregationis sancti Luce »; « Olivaldus archipresbiter Congregationis ecclesie sancti Silvestri »; S. Maria della Carità, busta 83: un atto del 1° aprile 1191, rogato nel monastero di san Beuedetto di Venezia ricorda « Blasius archipresbiter Congregationis sancte Marie matris Domini ».

(1) Qualche cosa circa questo argomento è stata scritta dal Galliciolli, op. cit., I, 145 e 218-219, ma a torto crede che quelle barche si chiamassero *scoole*. Meglio ne ha trattato il Cecchetti nel suo breve articolo: *Le scaule veneziane e Dante* (*Archivio Veneto*, XXX, 149-152), perchè ha raccolto un certo numero di esempi da documenti veneziani dei sec. XII-XIV.

(2) Tommaseo e Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, 1872 s. vv. *scola* e *spola*. (109)

di Paolo Minucci al *Malmantile* del Lippi identificano i nomi di *scola* o *spola* e a tutti e due riferiscono il significato della navicella dei tessitori e quello dei pani con anici, simili a questa nella forma. Evidentemente i due significati sono metaforici e derivano dal significato proprio di navicella il quale richiama i noti versi di Dante (1)

tratto m'avea nel fiume infino a gola:
e tirandosi a me dietro, sen giva
sovresso l'acqua lieve come spuola.

Nei documenti veneziani dei secoli XII-XIV ricorrono talvolta i vocaboli *scaula* o *scola* (2) con alcune notizie particolari che confermano il senso di *barca* e ne specificano gli usi. Erano le *scaule* o *scole* barche di varia grandezza, talvolta a vela; servivano per il trasporto delle persone, specialmente per il tragitto da una riva all'altra del Canal-grande, ma anche per il trasporto delle merci, ad esempio calce, vino, sale ecc. nella navigazione lagunare e fluviale (3), nè erano estranee alle stesse

(1) Purgatorio, XXI, 94-96. Il dotto ed ottimo mio amico, prof. Ildebrando della Giovanna, ha fermato la mia attenzione sull'*Esemplare della Divina Comedia donato da papa Benedetto XIV Lambertini con tutti i suoi libri allo studio di Bologna, edito da Luciano Scarabelli, Purgatorio*, pp. XXV sg. Bologna, r. tipografia 1871, *Paradiso*, p. XV, Bologna, r. tipografia, 1873, dove l'illustratore ricorda che il Lana e Benvenuto da Imola definirono la « spola » o « scola » come barchetta lunga e sottile, di corpo minimo e adatta ai combattimenti navali e alle corse di velocità.

(2) Mancano i due vocaboli nel *Glossarium* del Du-Cange.

(3) Oltre agli esempi adottati dal Cecchetti, ho ritrovato i seguenti:

α) *Liber Plegiorum*, c. 42 A, atto dell'agosto 1225: « Johannes « Canco de Clugia in mense presenti augusti est in Padua cum duabus « scolis et cum.IIIII vegetibus vini, et Andreas est ibi cum scola « I salis »;

β) *Ibidem*, c. 81 B. atto del novembre 1226: « vidit in Padua in « ripa Omnium Sanctorum Petrum Rubeum de Clugia maiori cum una « scaula magna caricata salis » (questi due documenti sono stati pubblicati nella mia dissertazione *L'ufficio della Giustizia Vecchia a Venezia, dalle origini al 1330*, Venezia, Visentini, 1892);

γ) nella *Cronaca* del Trevisan composta nel secolo decimoquarto e a noi pervenuta in un rimaneggiamento del secolo decimosesto (Marc.

operazioni militari, perchè il capitano veneziano preposto alla vigilanza della strada commerciale del Po, nel 1280 teneva sei *scaulae* con sessanta uomini (1), le quali più tardi furono ridotte a due per deliberazione del Maggior Consiglio del marzo 1297 (2).

Gli stessi documenti anche dimostrano che queste barche alle volte venivano usate con i *plati* pel trasporto delle merci, anzi, come apparirà in questa stessa Nota, le maggiori erano identiche ad essi, nè è da dimenticare che il ricordo dei *plati* risale ad un'antichità molto remota, perchè ne fa menzione nel suo primo nucleo il citato *Chronicon Altinate* (3).

*
* *

La costituzione del 1143 non indica che cosa fosse trasportato dalle *scolae* nella *processio*; ma col sussidio d'altre testimonianze si può con facilità riempire questa lacuna. I termini del confronto sono dati da quelle tra le descrizioni della festa del due febbraio che per la maggiore antichità più si avvicinano all'antichissimo documento. Il primo posto per ordine di tempo è tenuto dalla descrizione che si legge nella nota cronaca del maestro Martino Da Canale (4) composta nel 1267 e da lui stesso

It. VII, 519) ho ritrovato a proposito della prima costruzione del ponte di Rialto sotto il doge Sebastiano Ziani (c. 44 B) il seguente passo: « et il « ditto mistro (cioè quel Giovanni che aveva innalzato le due colonne nella piazzetta) « fese el primo ponte de Rialto, ch'è prima se passava con « scolle »; nella *Cronaca Veneziana anonima* della fine del secolo decimoquarto a noi pervenuta nel codice Marc. It. VII, 2051, a c. 17 B si legge intorno al medesimo fatto: « e da poi questo maistro fo el primo « che edificò el primo ponte de Rialto, ch'è in prima se pasava con « algune barchete pizolle come se fano in alcuni luoghy di « Venexia », le quali frasi spiegano con precisione il significato speciale di « scolle » nel passo del Trevisan.

(1) Cf. *Liber Comunis primus*, c. 76 A, deliberazione del Maggior Consiglio in data 31 maggio 1280 (Archivio di Stato di Venezia).

(2) Cf. *Liber Pilosus*, c. 68 A (Archivio di Stato di Venezia).

(3) Loc. cit. pag. 43, rr. 14 e 15.

(4) *Archivio Storico Italiano*, 1ª serie, VIII (Firenze, Viusseux, 1845), pag. 566-576.

continuata nei quattro anni susseguenti e forse anche molto più oltre. La città, egli dice, è divisa in trenta parti, ciascuna di due contrade; ciascun anno ad una di queste parti spetta l'obbligo di trovare entro la propria cerchia dodici famiglie, ciascuna delle quali deve per quella festa preparare una immagine di Maria con vesti di drappo d'oro e con corona d'oro fregiate di pietre preziose. Gli uomini delle due contrade apprestano sei grandi navi e le adornano con tappeti e drappi d'oro; una di esse accoglie quaranta armati colle spade sguainate, un'altra è assegnata al clero, le quattro rimanenti alle dodici Marie e a molte dame e damigelle che a quelle fanno corona. Le sei navi sono condotte per la laguna a Castello ove ricevono la benedizione dal vescovo; quindi questi entra nella sua barca con i canonici, due abati e i loro monaci, e la processione si dirige a San Marco accolta per via da altre due navi riccamente addobbate. Come essa è giunta alla riva del palazzo ducale, il clero sbarca ed entra nella chiesa; finita la messa, comincia una nuova cerimonia; il doge colla corona d'oro e coll'ombrella, avendo a fianco il vescovo ed il primicerio di San Marco mitrati, preceduto dai gonfaloni, dalle trombe, dai cembali, dalla croce, dai monaci, dai canonici, dai capellani e da due abati pure mitrati, seguito dai nobili, da un giudice, da popolani e da una persona che gli porta la spada, entra nel Bucintoro (1) e vi si assiede sul trono tra il primicerio ed il giudice. Si rinnova allora la processione delle navi alle quali tien dietro una innumerevole quantità di barche, e percorre il Canal-grande sino all'altra estremità di Venezia.

La descrizione del cronista Veneziano è confortata dalla autorità dei documenti. Che la città fosse divisa in circoscrizioni territoriali denominate dal loro numero *trentacie*, è stato dimostrato di recente dal Lenel (2) col sussidio di un documento del-

(1) I ricordi più antichi di questa nave li ho trovati nella *Promissione* del doge Renier Zeno in data del 17 febbraio 1253, 1252 *m. v.*; cf. *I Capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia ecc.*, II, pag. 200, nota 5.

(2) *Op. cit.*, pag. 136-140.

l'aprile 1207 e forse (1) di due altri del giugno ed agosto 1152. Che due fossero le contrade alle quali per turno spettava ciascun anno l'onere delle Marie, che queste due contrade stessero attigue l'una all'altra essendo probabilmente le due suddivisioni territoriali della loro *trentacia* e che la sorte delle tessere o altro designasse le sei famiglie di ciascuna contrada obbligate a quella spesa, è dimostrato da una deliberazione del Maggior Consiglio del 13 gennaio 1274, 1273 *m. v.* (2). Solo più tardi, e preci-

(1) Dico *forse*, perchè la *trentacia* nel 1152 poteva non ancora aver acquistato un significato territoriale. Anche la *compagnia* a Genova non aveva in origine un significato territoriale.

(2) (Archivio di Stato di Venezia) Maggior Consiglio: *Liber Fractus*, c. 21 B.

« Quod sex Marie aptentur in sex domibus ut inferius
« continetur.

« Millesimo ducentesimo septuagesimo tercio, die terdecimo intrante
« ianuario. fuit capta pars quod omnes illi de contrata sancti Bartholomei et
« de contrata sancti Salvatoris in quibus contratis sunt hoc anno Marie, illi
« videlicet quibus primo Marie advenerint per taxeras vel aliter, ipsas habere
« debeant et honorari facere teneantur, et non possint eas in alios dare, in
« pena librarum C pro qualibet Maria; salvo si in aliquem vel aliquos illo-
« rum quibus advenerunt, iustum et manifestum impedimentum appareret
« quod non possit per eum aptari, quod in eo possit fieri quod videbitur
« domino duci et suo Consilio. et hoc observari debeat per presentem annum
« et per ventura tempora ita quod semper in qualibet contrata in sex do-
« mibus aptentur ».

La parte è stata più tardi cancellata d'ufficio, perchè era stata già sostituita da un'altra; difatti vi segue nel margine laterale e nello spazio bianco inferiore:

« Ego Petrus Michael manu mea subscripsi. Ego Andreas Vallareso
« manu mea subscripsi. Ego Petrus Manollesso manu mea subscripsi. Ego
« Andreas Çane manu mea subscripsi. Ego Çanus Superancius manu
« mea subscripsi. (*Segno di tabellionato*) « Ego Petrus scriba palacii de
« mandato dictorum dominorum dictum consilium cancelavi ».

La cancellazione deve essere stata anteriore al 6 aprile 1309, perchè la parte manca nel *Liber Bifrons*; cf. *I Capitolari delle Arti veneziane* etc., Roma, 1896, I, pag. LIII. Notisi nella parte la frase tecnica *aptantur* che corrisponde all'altra « *scolarum..... que ab ipsis quorum exer-*

samente il 15 gennaio 1289, 1288 *m. v.*, il Maggior Consiglio deliberò che le Marie fossero divise tra i nobili della contrada; e anche stabilì che se per il numero scarso dei medesimi in qualche parrocchia, fosse necessario che uno di loro assumesse la speza per due o più Marie, non si potesse prendere questo provvedimento senza una deliberazione della Quarantia, nel primo caso con una votazione almeno di venti voti favorevoli e nel secondo di venticinque ⁽¹⁾. Che gli òneri della cerimonia fossero in parte su sei famiglie e in parte in comune su tutti gli uomini della contrada, è confermata da un'altra *parte* del Maggior Consiglio in data del 22 gennaio 1269, 1268 *m. v.* ⁽²⁾. Una deliberazione del medesimo ordine in data

« *citio aptantur* » della costituzione del 1143. È noto che la contrada di s. Bartolommeo e quella di s. Salvatore sono limitrofe.

Devo ringraziare pubblicamente il valoroso sotto-archivista, signor Giuseppe Dalla Santa, perchè mi ha collezionato le bozze di queste parti e del passo del Catastico Castellano col testo manoscritto conservato all'Archivio di Stato di Venezia.

⁽¹⁾ La parte si legge a c. 55 A del *Liber Zaneta* (Archivio di Stato di Venezia. Maggior Consiglio) ed è la seguente:

« Die XV ianuarii. capta fuit pars quodadmodo debeant dividi Marie
« inter nobiles contratarum in quibus venerint ipse Marie. et si oportet
« teret propter paucitatem nobilium dari alicui duas Marias, id non possit
« fieri nisi captum fuerit per XX de XL; et a duabus Mariis supra non
« possit dari alicui nisi captum fuerit per XXV de XL. et facta divisione
« dictarum Mariarum ostendatur domino duci et consiliariis; et si videbitur
« eis quod sit bene facta, bene quidem; sin autem, redeant et faciant ipsam
« divisionem secundum formam huius consilii. et si quis contrafecerit, emen-
« det comuni nostro pro pena pro qualibet Maria libras C. et iniungatur
« illis de Nocte quod exigant dictam penam et habeant propterea medietatem,
« ita tamen quod Marie non dentur illis qui non habitant in ipsis con-
« tratis ».

⁽²⁾ Essa si legge a c. 19 B del *Liber Fractus* (Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio) ed è la seguente:

« Quod dominus dux et consiliarii possint imponere penam occasione Mariarum.

« Millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, die decimo exeunte ianuario. pars fuit capta in Maiori Consilio et ordinatum quod sit in potestate domini ducis et sui Consilii imponendi penam et penas illis qui non face-

del 4 gennaio 1278, 1277 *m. v.* (1), attesta l'uso delle corone per le Marie; un'altra del 25 gennaio 1272, 1271 *m. v.* (2) ci

« rent que consueta sunt fieri et debent fieri occasione festi sancte Marie, « sicut eis videbitur; et pene impositae per dominum ducem et consiliarios « debeant excuti a contrafacientibus; et hoc fiat tam in illos in quorum con- « tratis sunt quam in illos qui eas debent recipere, et tam in contratis « quam in specialibus personis ».

(1) Essa si legge a c. 2 A del *Liber Comunis primus* (Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio) ed è la seguente:

« Ad dominum ducem et consiliarios pro Mariis.

« Millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, die quarto intrante « ianuario. capta fuit pars quod remaneat in potestate domini ducis et con- « siliariorum factum Mariarum ad ractificandum quod factum est tam de « texeris que progete sunt quam in tollendis quam in dandis illis quibus « videbitur esse melius que non essent bene date, remanentibus conditio- « nibus de precio ordinato et de coronis sicut venerint, quod ita remaneat « in eos et de cetero sic debeat observari per tempora ventura ».

La parte si legge anche nel *Liber Fractus* (c. 24 A), ma più tardi vi è stata cancellata di ufficio; difatti vi segue:

« Ego Petrus Gradonico manu mea subscripsi. Ego Marcus Cornario « manu mea subscripsi. Ego Pangratus Georgio manu mea subscripsi. « Ego Marcus Paulo manu mea subscripsi. (*Segno di tabellionato*) « Ego « Raphaynus de Caresinis notarius Curie suprascriptum consilium de man- « dato suprascriptorum dominorum ad hoc constitutorum cancellavi ».

(2) Essa si legge a c. 80 A del *Liber Comunis secundus* (Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio) ed è la seguente:

« Quod Procuratores commissariarum possint mutuare de « çoglis sibi commissis, de voluntate aliorum commissariorum « seu heredum.

« Millesimo ducentesimo septuagesimo primo, indictione XV, die VII « exeunte ianuario. fuit capta pars quod Procuratores Sancti Marci de comis- « sariis qui nunc sunt et erunt per tempora, possint mutuare de çois quas « habent et habebunt de commissariis, illis de Mariis cum ista conditione « quod de illis çois quas habent et habebunt possint dare cum voluntate « eorum qui erunt commissarii cum eis seu cum voluntate heredum et suc- « cessorum mortuorum; et de aliis de quibus sunt soli commissarii et non « sunt heredes nec successores, possint et debeant dare sicut eis videbitur « habendo pignus pro eis; et hoc illis qui non habebunt de coronis. et hoc « facere debeant cum aliis Procuratoribus et eas dare debeant per texeras;

apprende che le corone e le gioie per le Marie potevano anche essere date per tessera a prestito verso un pegno dai *Procuratores Sancti Marci super commissariis* qualora le famiglie alle

« et insuper dare teneantur et debeant lapides qui erunt neccessarii pro « coronis ».

In un particolare anche la descrizione della festa precedente, quella cioè del trentuno gennaio, nella cronaca di Martin Da Canale, ha la conferma indiretta in documenti assai vicini per la data a quella testimonianza. Alludo al passo ove si ricorda una specie di ufficio liturgico in forma di dialogo tra due cherici portati su due seggi e vestiti l'uno a foggia di Maria, l'altro a foggia dell'angelo Gabriele. Lo Zon nel commento a quella cronaca (ed. cit., pag. 743, nota 300) ne ha veduto la conferma in una legge del 2 gennaio 1328; ma io ne ho trovato un ricordo molto più antico nella seguente deliberazione del Maggior Consiglio in data del 28 ottobre 1288 (Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, *Liber Zanota*, c. 53 A):

« Item, quia domus ser Jacobi Quirini de Sancta Maria formosa est « magis extra aliis domibus circa duos pedes et via propterea strictior est « aliis duobus pedibus, ita quod quando Maria et Angelus et quando dominus « dux vadit ad vespere ad Sanctam Mariam formosam cum sua umbrella, « expedit quod Angelus et Maria et umbrella leventur usque supra tectum, « et si domus eleventur ab utraque parte non possent deferri: capta fuit « pars quod ipse ser Jacobus Quirino debeat suis expensis omnibus destruere « dictum murum qui est extra duobus pedibus, de longo in longum, ut « dictus calix (così il codice per callis) sit ibi latus sicut in aliis locis et « Maria et Angelus ac umbrella possint deferri, et habeat propterea a « nostro comuni libras centum quinquaginta ».

Questa parte dimostra che nella visita fatta dal doge alla chiesa di s. Maria formosa nel vespero della vigilia della festa della Purificazione, si portavano nel corteo del principe un angelo Gabriele ed una Maria, vale a dire, secondo la testimonianza del Da Canale, due cherici vestiti ad imagine di quei due personaggi e collocati su due seggi sostenuti ciascuno da quattro uomini sulle loro spalle. Il corteo procedeva a piedi e doveva passare per una via (*callis*), dove, tra le altre, sorgeva nel 1288 la casa di un Giacomo Quirini, la quale non era in linea colle rimanenti, ma sporgeva per due piedi e così rendeva assai ristretto lo spazio per il transito. La casa era molto bassa, e però nel passaggio del corteo si potevano in quel punto vincere le difficoltà della ristrettezza sollevando l'ombrello ducale e i due cherici sopra l'altezza del tetto. Ma siccome questo espediente non sarebbe stato possibile qualora quella casa e le altre fossero state in seguito innalzate di uno o due piani, così il Governo ordinò al Quirini, verso un compenso, di demolire la parte sporgente della abitazione.

quali spettava quell'òner non ne tenessero di proprie, ma per la concessione era necessario il consenso delle persone che loro le avevano affidate in deposito o quello dei loro eredi e successori.

Che poi le *scaule* usate in questa processione fossero barche molto grandi come afferma il Da Canale, e però diverse dalle altre che servivano per trasportare i viandanti dall'una all'altra riva del Canal-grande, che venissero ornate di tappeti, che quattro di esse portassero le dodici immagini di Maria in ragione di tre per ciascuna, che la processione si recasse prima a Castello e poi col clero a San Marco e poi col doge sul Bucintoro per tutto il Canal-grande, è confermato dalla testimonianza del poemetto composto da Pace del Friuli in onore del doge Pietro Gradenigo, vale a dire pochi decenni dopochè quella cronaca era stata compiuta (1).

In un solo particolare la testimonianza del Da Canale si discosta da quelle della costituzione del 1143, perchè non ricorda che in tempo di alta marea la *processio* delle sei *scaulae* giunta a Rialto, non proseguiva lungo la via maestra, ma dal Canal-grande deviava a destra entrando nel rivo dei Santi Apostoli (più tardi in quello più vicino al ponte di Rialto, e denominato dal Fontego dei Tedeschi quando questo edificio fu innalzato) e continuando sino alla riva di Santa Maria formosa. Ma un'altra testimonianza autorevolissima indirettamente ci dimostra che una deviazione si faceva perfino anche dopo il tempo del Da Canale e dalla natura speciale della sua cronaca si comprende ch'egli non ne tenne conto, perchè tra i rivi minori lo spettacolo perdeva tutta la sua magnificenza ed un ricordo di tal genere era di scarso interesse in riguardo all'effetto estetico che quel cronista si era proposto di ottenere colle sue rappresentazioni.

(1) Questo poemetto non è stato ricordato dal Potthast nella seconda edizione della sua *Biblioteca historica medii aevi* (Berlin, Weber, 1896). È stato pubblicato nel 1749 dal Corner (*Ecclesiae Venetae*, III, pag. 303-308) e nel 1843 dal Cicogna col titolo: *La festa delle Marie descritta in un poemetto elegiaco da Pace del Friuli, riprodotto più correttamente con annotazioni e colle notizie intorno l'autore.*

Il Corner nel 1749 ⁽¹⁾ pubblicò una descrizione di questa festa *ex veteri catastico episcoporum Castellanorum*. Nelle mie ricerche all'Archivio di Stato di Venezia ho potuto ritrovare questo catastico nella busta ventesima prima dell'antico archivio patriarcale. È un codice membranaceo elegantissimo, di scrittura del secolo decimoquarto nella sua parte originaria ⁽²⁾ e che sul cartone della legatura porta a caratteri d'oro a stampa il titolo *Catasticum episcopatus Castelani*. Ho potuto anche accertare che esso è il medesimo che il Corner in un altro luogo della sua opera ⁽³⁾ attribuì per il primo al vescovo di Castello Ramberto Polo. Non può essere peraltro opera condotta a termine durante la vita di quel prelato, perchè a c. 11 A nella frase « frater Rambertus bone memorie episcopus Castellanus » viene ricordato come già morto, ma la morte deve essere stata molto prossima se non alla composizione, per lo meno al compimento di quel registro, e non ancora la sede poteva essere occupata dal successore, perchè nella formula del giuramento che al vescovo di Castello doveva prestare qualunque chericò della sua diocesi quando veniva promosso all'onore del diaconato o del presbiterato ⁽⁴⁾ la persona del vescovo è designata col nome di Ramberto in mancanza di un altro più vicino per tempo ⁽⁵⁾. Per conseguenza la compilazione del catastico avvenne tra gli anni 1309 e 1311 ⁽⁶⁾ e a quel tempo deve essere riferita la descrizione in esso compresa della festa del due febbraio.

(1) *Ecclesiae Venetae*, III, 300-302. L'edizione non è esatta.

(2) Le addizioni giungono al 1487.

(3) *Ecclesiae Venetae*, XIII, 241-251.

(4) La formula è stata pubblicata dal Corner (op. cit., XIII, 250 e 251).

(5) Un esempio simile del valore che si deve dare ai ricordi personali in tali formule, si ritrova in una formula del *Chronicon Justiniani* composto nel 1358 circa (Marc. Lat. X, 36 A, c. 192 A), la quale risale alla vacanza della sede subito dopo la morte del doge Andrea Dandolo (8 settembre 1354). È una circolare della Signoria ai rettori delle terre del governo Veneziano e nell'esempio particolare è diretta a un Giustiniano Giustinian potestà di Chioggia. E appunto un Giustiniano Giustinian appare in quell'anno 1354 podestà Chioggia nell'elenco di quegli ufficiali che si trova nello stesso *Chronicon Justiniani* (c. 202 B).

(6) Dalla *Hierarchia catholica medii aevi* dell'Ebubel (Monasterii 1898,

Questa descrizione è importantissima, perchè dà copiose notizie speciali che le altre fonti antiche non ci hanno trasmesso. È facile ritrovare la ragione della differenza. La descrizione del 1143 dava i particolari della festa che potevano interessare il Governo; quelle di Martin Da Canale e di Pace del Friuli erano state composte per mettere in evidenza quanto poteva commuovere l'immaginazione del popolo collo splendore delle vesti e colla singolarità dello spettacolo che in forme varie si svolgeva in pubblico da un capo all'altro di Venezia; al contrario la descrizione del catastico è stata fatta esclusivamente per il clero, e però, per quanto minuziosa, non cura che interessi di chiesa e determina soltanto gli obblighi degli ecclesiastici nella loro partecipazione a quella festa. All'alba del 2 febbraio il pievano di Santa Maria formosa doveva mandare a Castello un prete, un diacono, un suddiacono, quindici candele, ciascuna di una libbra e mezzo, due once d'incenso, i paramenti dell'ufficio ecclesiastico per quei tre cherici, e due barche con otto rematori. A Castello il vescovo, o altri per lui, celebra la messa, benedice le quindici candele e le distribuisce tra i canonici e gli altri cherici; quindi si prepara la processione che comincia cogli ecclesiastici che portano la croce ed il turibolo dell'incenso, continua col resto del clero della chiesa e finisce col vescovo che a destra ha il prete di Santa Maria formosa, a sinistra il diacono, e porta l'amitto, il càmice, la stola, il piviale e la mitra. La processione esce dalla cattedrale e si dirige alla battesimale girando intorno al campanile e giunge alla *cavana* dove sono collocate le quattro barche delle Marie, ed è disposto

pag. 177), è dimostrato che Ramberto venne nominato da Bonifacio VIII, con lettera del 20 febbraio 1303 ed il suo successore Galasso da Clemente V con lettera del 30 aprile 1311. Ramberto era già morto innanzi il 14 febbraio 1309 (cf. Ughelli-Coleti, *Italia Sacra*, V, 1273, e anche per il testo della lettera di Bonifacio VIII) e però la data del catastico è tra il 1309 e il 1311. Un riassunto della lettera di nomina di Galasso si legge nel *Regestum Clementis papae V ex Vaticanis archetypis sanctissimi domini nostri Leonis XIII pontificis maximi iussu et munificentia nunc primum editum cura et studio monachorum Ordinis s. Benedicti*. Roma, Tip. Vaticana, 1887, VI, p. 126, n. 6792.

sulla riva un ponte, ossia tavolone, per l'accesso a quelle *scaulae*. Il vescovo monta sul ponte e barca per barca vi benedice le Marie; compiuta la benedizione di tutte le dodici immagini, e non prima, le quattro barche o *placti* ⁽¹⁾ che per certo non dovevano essere nè piccole nè leggere, abbandonano la riva e si dirigono verso San Marco, mentre suonano a festa le campane della cattedrale. Appena in questa percorrenza le *scaule* toccano l'isola di S. Elena vicina a Castello, il vescovo col capitolo, col suo clero e con i tre cherici di S. Maria formosa entrano nella nave loro assegnata e questa viene rimorchiata dalle due barche mandate dal pievano. La processione si dirige a San Marco; come vi è giunta, il vescovo se gli aggrada, smonta dalla barca, entra nella chiesa ducale, visita in essa il doge e lo accompagna nella distribuzione delle candele che ivi viene fatta dal primicerio di San Marco o da uno del capitolo. Finita la cerimonia il clero tien dietro al doge finchè questi è entrato nel Bucintoro; quindi il vescovo col suo sèguito ritorna nella sua *scaula* e la processione continua pel Canal-grande, oltrepassa Rialto e giunge al rivo del Fontego dei Tedeschi. Ivi le due barche non possono continuare il loro ufficio di rimorchiare la nave del vescovo e devono staccarsene, perchè essa deve dirigersi a Santa Maria formosa per quel canale più ristretto. La nave allora è guidata e mossa da alcuni donzelli e famuli del vescovo finchè tocca la riva di quella chiesa. All'ingresso del tempio sta disteso un tappeto di seta, ed il pievano vi attende il prelado e tiene pronti un'immagine (*ancòna*), forse di Maria, l'incenso, l'acqua santa perchè quegli possa ivi dare la benedizione. Dopo di questa viene celebrata la messa dal vescovo o da un altro sacerdote per suo incarico, ed il pievano ha l'obbligo di invitare a pranzo in quel giorno vescovo e canonici castellani o di dargli in compenso la somma di cinque grossi.

Per il confronto con queste testimonianze si può comprendere nella sua pienezza il contenuto storico della costituzione

(1) Questa è la prova di quanto ho affermato in questa stessa Nota, cioè che le *scaulae* maggiori ed i *plati* erano la medesima cosa.

del 1143 e determinare con precisione il significato vero di alcune sue frasi, le quali, intese alla lettera, potrebbero dare un senso troppo ampio e però lontano dal vero.

Essa rimanda ad una costituzione anteriore, ma di data ignota, approvata nel *publicum placitum* del comune, la quale istituì la *Processio scholarum* e ne regolò l'azione. All'adunanza intervennero non solo i *maiores*, i *mediocres* ed i *minores* del laicato, ma anche gli ecclesiastici, cioè i « viri religiosi », tanto più che il provvedimento riguardava interessi civili e spirituali e doveva avere al pari di quello del 1143 la doppia sanzione penale. Il Dandolo nel riferire il riassunto di quel decreto ha interpretato « viri religiosi » come epiteto dei dogi, ma anche in questo passo ha dato prova di seguire una delle varie tendenze che qua e là dominano il racconto della sua cronaca, la quale tendenza qui è rivolta a rappresentare al lettore che a Venezia il popolo ed il governo diedero quasi costantemente prova di devozione e fedeltà religiosa alla suprema autorità cattolica e spirituale dell'Occidente. L'origine della costituzione risale di certo ad un tempo in cui in quella città risedevano il governo ducale e l'episcopato e sussisteva la circoscrizione territoriale delle contrade. Queste per turno avevano l'obbligo di preparare e addobbare per la festa della Purificazione sei grandi *scaulae* e dodici immagini di Maria e di provvedere che la *Processio scholarum* si facesse nei modi voluti dallo Stato. Le sei barche venivano condotte alla riva del palazzo ducale, poi a quella del vescovado di Castello; ma nella cattedrale già s'erano raccolti il vescovo, i canonici, il basso clero secolare di S. Pietro e due abbatì con i loro monaci, e già di buon mattino il pievano di S. Maria formosa aveva mandato un prete, un diacono (e non già un arcidiacono, come attesta il decreto del 1143, forse per un errore di trascrizione) ed un suddiacono con le vesti per la messa, due barche con otto rematori e quante altre cose sono state più tardi specificate nel Catastico. A San Pietro il vescovo, o altri per lui, celebra la messa solenne coll'assistenza dei tre chierici mandati da quel pievano e benedice le quattro *scaulae* delle Marie di mano in mano che ciascuna si presenta alla riva. Finita la cerimonia il clero secolare e regolare entra nella *scaula*

ad esso assegnata, che viene rimorchata dalle due barche del pievano e tien dietro a tutte le altre. La processione si dirige al palazzo del doge, e durante la percorrenza il clero canta le litanie. Come le *scaulae* giungono alla riva di S. Marco, il vescovo cogli altri ecclesiastici smonta a terra, si reca al palazzo, ne scende col doge, con i cappellani e con una turba di nobili, e tutta questa moltitudine entra nella chiesa dell' evangelista ove si fa la benedizione delle candele. Compiuta la funzione il clero ed il doge col suo sèguito escono in ordine dalla chiesa, entrano nelle due barche che a loro spettano e tengono dietro alle quattro *scaulae* delle Marie le quali riprendono la loro *processio*, ma pel Canal-grande. Come il corteo è giunto a Rialto, le quattro *scaulae* delle Marie e quella del clero devono deviare a destra pel canale dei Santi Apostoli dirigendosi a Santa Maria formosa quante volte per l' alta marea il passaggio per quel rivo era possibile a barche così pesanti; nel caso contrario proseguivano pel Canal-grande, dove la festa profana doveva essere quanto mai splendida. E appunto per questo si comprende che la deviazione delle *scaulae* delle Marie fosse evitata abusivamente anche quando l'acqua era alta, e ciò con danno di quella contrada e della cerimonia religiosa che non poteva avere il suo perfetto compimento; di qui i ricorsi del clero e dei parrocchiani di Santa Maria formosa e la necessità di una nuova costituzione che togliesse l'abuso riconfermando l'antica.

*
* * *

Chiarita nel suo significato e nei particolari di fatto la *Processio scolorum*, si presenta da sè la domanda della ragione storica di questa solennità. Ma nulla, o quasi, posso aggiungere su questo speciale argomento a quanto è stato già espresso dai dotti. Della ragione predetta tacciono i cronisti antichi; il ricordo più remoto della medesima si ha nel cronista Marco che nel marzo 1292 aveva già composto una cronaca di Venezia ⁽¹⁾ colla scorta d'altre

⁽¹⁾ È inedita, meno alcuni passi pubblicati dallo Zon nel volume VIII dell'*Archivio Storico Italiano*, I^a serie, 1845 (pagg. 257-267) dal Rossi nell'*Appendice* al volume (pagg. 776-783).

più antiche, p. e. l'*Altinate* e l'opera del Da Canale; di più questa cronaca non ci è pervenuta che in un solo manoscritto (1) del secolo decimosesto coll'aggiunta di scritture diplomatiche del secolo decimoquarto (2). Marco (3) attesta, ma senza indicazioni cronologiche, che un Gaiolo pirata nell'Istria, faceva scorrerie nell'Adriatico molestando anche i lidi del ducato Veneziano e la città stessa; le sue navi nelle loro depredazioni catturavano anche uomini e donne che non potevano poi ricuperare la libertà se non pagando un forte riscatto. Ma in una di queste scorrerie i Veneziani in uno dei canali della loro laguna assalirono il pirata *cum apparatu scaularum*, lo vinsero e lo uccisero con quasi tutti i suoi compagni, e però in memoria del glorioso avvenimento fu istituita secondo Marco la *festiva solemnitas scaularum* che poi descrive in modo generico. Il fatto narrato dal cronista può spiegare fino a un certo punto la cerimonia del due febbraio; l'apparato delle *scaulae* che riportarono la vittoria è in relazione molto stretta colla *Processio scolarum* che è la parte essenziale della solennità; le *Marie*, simbolo di purità e di candore, si adattano ad una festa che si intitola dalla Purificazione; al contrario il racconto di Marco non ispiega perchè quelle immagini fossero dodici e si raccogliessero in gruppi di tre in quattro *scaulae*, e forse questi rapporti derivano dall'importanza di varia origine che alcuni numeri anche allora avevano nell'uso comune della vita.

(1) È il codice Marciano It. XI, 124.

(2) Acc. 82 e 83.

(3) Anche questo passo di Marco non è stato pubblicato con esattezza.

ALLEGATI

I.

LA COSTITUZIONE DEL FEBBRAIO 1143, 1142 MORE VENETO, SECONDO IL TESTO DEL *LIBER PRIMUS PACTORUM* (c. 134 A) ALL'ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA.

Ordo processionis scholarum ^(*)

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Yesu Christi, anno Domini millesimo centesimo quadragesimo secundo, mense februarii, indictione sexta, Rivoalti.

Si ea que antiquitus presertim pro nostre patrie honore et utilitate a predecessoribus nostris provida ac diligenti consideratione statuta sunt, in sue dispositionis culmine conservantur ac retinentur ^(β), inter cetera que inde proveniunt honor patrie conservatur et augetur, dissidium omne vitatur ac nobis ipsis non modica quies confertur.

Sane predecessores nostri, viri religiosi clerus videlicet ⁽¹⁾, ac populus pia cum devotione disposuerunt et statuerunt ⁽²⁾ ut in unoquoque anno in purificationis sancte Marie festo ad honorem et laudem Dei seu et beate Marie semper virginis Dei genitricis processio scholarum fieret, que ab ipsis quorum exer-

^(*) Il titolo è stato premesso al documento dal copista che lo registrò nel libro primo dei Pacta Cod. scollarum. Circa le qualità paleografiche e diplomatiche di questo documento rimando alla Nota.

^(β) Cod. conservant ac retinent.

⁽¹⁾ « viri religiosi » non è apposizione di « predecessores nostri » come dal Dandolo in poi è stato ammesso; invece la frase forma un concetto solo con « clerus videlicet » e significa « il clero secolare e regolare ».

⁽²⁾ È ignota la data della costituzione.

citio aptantur ⁽¹⁾, eorundem cura ipse scole purificationis sancte Marie die usque ad ducis Veneciarum palacium deberent duci, ibique benedictione accepta que a domino duce pro dignitate palatii datur ⁽²⁾, deberent duci ac provehi ad Sanctum Petrum, Castellanium episcopatum, ibique deberent ⁽³⁾ representari ⁽³⁾. et cantata missa ipsa scholarum ⁽⁴⁾ processio debet ⁽⁵⁾ proficisci usque ad ripam Sancti Marci de Brolio et ibi representari. pontifex vero Castellane ecclesie pontificalibus indutus vestibus una cum altaris ministris ⁽⁶⁾, videlicet sacerdote et archidiacono ⁽⁷⁾ nec non et subdiacono sacris indutis vestibus, et abbatibus ⁽⁸⁾ et aliis clericis ⁽⁹⁾ devote ⁽¹⁰⁾ in laude eius gloriam ⁽¹¹⁾ Omnipotentis et beate Marie virginis ceterorumque sanctorum canendo processio-

⁽²⁾ Cod. debent.

⁽³⁾ Cod. scolarum.

⁽⁴⁾ Cod. debent.

⁽⁵⁾ Cod. de tote.

⁽⁶⁾ Cod. gla.

(1) Cioè dagli uomini delle due contrade alle quali per turno spettava l'onere di addobbare, « aptare », le barche e le Marie. Le barche erano sei e grandi.

(2) Cioè un dono corrispondente al decoro della dignità ducale, forse in ricompensa delle acclamazioni fatte al doge dagli uomini delle *scaulae*.

(3) Cioè di presentarsi ad una ad una al vescovo per la benedizione. La descrizione del Catastico Castellano attesta che prima si celebrava la messa e poi si dava la benedizione; Martin Da Canale indirettamente concorda con questa testimonianza, perchè riferisce che il vescovo appena data la benedizione entra nella sua *scaula*. Siccome è naturale che la benedizione seguisse la messa ed iniziasse la *processio*, così è da ritenere che l'estensore di questo documento ricordando le due funzioni in ordine inverso, non abbia inteso di rappresentarle secondo la loro successione reale.

(4) I tre cherici mandati dal pievano di Santa Maria formosa.

(5) Più esattamente la descrizione del Catastico Castellano cit. attesta che questo *altaris minister* era un diacono. Il sacerdote stava a destra del vescovo, il diacono a sinistra, il suddiacono era in capo alla processione e portava la croce. Ma forse la parola può derivare da un errore del copista che avrà confuso questo diacono coll'arcidiacono della cattedrale.

(6) Erano due, ma non è noto quali.

(7) I canonici, il basso clero secolare di Castello ed i monaci sottoposti ai due abbatì.

nem scholarum sequi debent usque ad ripam palatii. deinde pontifex una cum ceteris predictis, ecclesiasticis ac sacris indutis vestibus, debent⁽¹⁾ ascendere in palacium et inde cum domino duce et capellanis cum cetera nobilium virorum turba descendere⁽²⁾ cum processione debent et intrare in ecclesiam beati Marci, et ibi cum devotione et timore Domini benedictis candelis vel cereis iterum⁽³⁾ processio debet incipi ab ecclesia⁽²⁾ et ire usque ad ripam et exinde scholarum processionem sequendo per Canalem⁽³⁾. cum autem ad rivum Sanctorum Apostolorum⁽⁴⁾ perveniret, si aqua esset plena vel grandis ut vulgo dicitur⁽⁵⁾, debent per ipsum rivum intrare et ire ad representandum ecclesie sancte Marie formose; et si aqua plena vel grandis non inveniretur, tunc recta via debent ire sursum per Canalem.

Ceterum quia quidam suo temerario ausu conati sunt ipsam scholarum processionem violenter ducere sursum per Canalem cum aqua plena et grandis esset et predictus rivus non denegaret ire ad representandum predictae ecclesie sancte Marie, maximum dissidium nostris in temporibus videtur accrevisse. cumque nos Petrus Pollanus gratia Dei Venecie, Dalmacie atque Chroactie dux et Iohannes Pollanus eadem gratia Castellanus episcopus huiusmodi dissidium conspiceremus, ne deinceps amplius fieret operam dedimus. congregatis igitur nobis in nostro palatio una cum nostris iudicibus et ipsis viris sapientibus qui preerant Consilio quod hoc in tempore pro honore et utilitate seu et salvatione nostre patrie habebatur, quorum consilio Venetie populus obedire sacramento est astrictus, ipsique honorem et proficuum et salvationem ac quietem nostre patrie diligenter considerantes,

(^α) *Cod. descendere.*

(^β) iterum] *Cod. verum che non dà senso; la processione in quel momento ricominciava per la seconda volta, ma dalla chiesa di s. Marco.*

(1) La descrizione del Catastico Castellano sembra invece attestare che il vescovo faceva quella visita se ne aveva volontà.

(2) La prima volta la *processio* s'era mossa da San Pietro di Castello.

(3) Il Canal-grande.

(4) Dopo il ponte di Rialto.

(5) Per l'alta marea.

unanimiter dixerunt et collaudaverunt, et nos prenominate Petrus Pollanus gratia Dei Venecie dux et Iohannes Pollanus eadem gratia Castellanus episcopus confirmavimus, clero et populo Venecie collaudante, quod a modo in antea usque in perpetuum si aqua rivi Sanctorum Apostolorum plena vel grandis fuerit, cum processio scolarum illuc pervenerit in purificationis sancte Marie festo, quod scole in ipsum rivum intrent et eant ad representandum predictae ecclesie sancte Marie formose; quod si aqua ipsius predicti rivi tunc plena et grandis non fuerit, tunc processio scolarum eat recta via sursum per Canalem.

Si quis igitur contra hanc nostre constitutionis et collaudationis ac confirmationis cartam ire temptaverit aut corrumpere vel frangere presumpserit, nos prefatus Iohannes Pollanus Castellanus episcopus una cum tota nostra ecclesia illum maledicimus et excommunicamus et a liminibus sancte ecclesie sequestramus et cum Iuda traditore in inferno dampnamus quo usque non penituerit et ad dignam satisfactionem non redierit. et nos prenominate Petrus Pollanus gratia Dei Venecie dux una cum iudicibus et Venecie populo laudantes unanimiter confirmamus quod omnis illius substantia in nostrum donnicale ⁽¹⁾ venire debeat et super ⁽²⁾ personam ^(a) eius a Venecia expelli censemus, ita quod in Veneciam non redeat nisi ducis precepto et communis consilio. et hec presens nostre constitutionis et collaudationis ac confirmationis carta eo ordine ut superius legitur, in sua permaneat firmitate.

+ Ego Petrus Pollani Dei gratia dux manu mea subscripsi ^(β).

+ Ego Petrus Gradonicus plebanus Sancti Iohannis de Rivoalto manu mea subscripsi.

+ Ego Iohannes Polanus Dei gratia Castellanus episcopus manu mea subscripsi.

^(a) *Cod. persona.*

^(β) *Il cod. dà sempre, e a torto, scripsi.*

⁽¹⁾ *Il fisco.*

⁽²⁾ *Cioè « insuper ».*

- | | |
|---|---|
| <p>† Ego Iohannes Falletrus Castellanus archidiaconus manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Iohannes Aurio iudex manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Stephano Sanudo iudex manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Petrus Badovarius manu mea subscripsi.</p> | <p>† Ego Dominicus Moracenus (*) plebanus Sancti Bartholomei manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Bonus-filius Michael plebanus Sancti Salvatoris manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Raphael presbiter, plebanus Sancti Moisi, manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Raimundus presbiter et notarius et Sancti Gimignano plebanus manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Celsus presbiter et plebanus Sancti Iohannis manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Michael Matunno presbiter, plebanus Sancte Marie Iubanico, manu mea subscripsi.</p> <p>† Ego Natalis Marçangulo presbiter, plebanus Sancti Felicis, manu mea subscripsi.</p> |
|---|---|

(*) Moracenus] Così il cod. per Maurocenus.

II.

L' ORIGINE DELLA *PROCESSIO SCOLARUM* SECONDO IL CRONISTA
MARCO (Marciana. Italiani, classe XI, cod. 124, c. 37 A).

De Gaiolo pirata (1).

Vir quidam improbitatis permaxime Gaiolus nomine in Ystriana provincia esurexit, qui tandem ardore auri enormiter sciiciens aliena spolia predabatur piraticam exercendo. sed pauca ipsius nequam potencia cum vassellis armatis furtim annis singulis non solum semel sed pluries et pluries usque ad civitatem Veneticam discurebat et in rivis eiusdem terre utriusque sexus homines qui spe securitatis minus de subita invasoris nequicia vacillabant, depredatis eorum spoliis carceralibus suppliciis infestabat quo usque pro eorum liberacione secundum cuiusque facultatem auri copiosam congeriem largirentur. cumque fames splendoris aurei inextinguibili multiplicata libidine incendium avaricie cupiditatisque || magis ac magis succenderet, dictus pyrata extuans c. 37 B. in alienis diviciis Venetica pascua que corrodere consueverat ut profertur multipliciter et frequenter pyraticis accessibus invadebat. sed postremo adveniente tempore quo a radicibus succideretur hec arbor que fructus produxerat tam enormes, idem pyrata futuri (α) sibi eventus inscius more solito in offensione Venetice nationis pyraticum navigium preparavit. interea vero Venecialis comunitas (β) huius multis gravata insultibus invas-

(α) *Cod. frui.*

(β) *Cod. comitas.*

(1) Nell'edizione di questo testo ho seguito in genere anche nell'ortografia la testimonianza dell'unico manoscritto il quale ce lo ha trasmesso. Le incertezze nell'uso delle consonanti raddoppiate ed altre forme irregolari p. e. *sciiciens*, *consilio*, si spiegano per l'influsso della pronuncia dialettale. Nelle maiuscole iniziali e nella punteggiatura ho seguito l'uso moderno.

soris, disposizione ^(α) divini examinis vindictam facientis utique post delictum sano deliberavit consilio ut armata manu inimicis supervenientibus obviaret. cumque Gaiolus consilii celebrati inprovidus cum navigio suo ad Veneticam civitatem accederet ut iuxta ritum Venetos predaretur, illi qui caute de ipsius adventu providerant, permitentes ipsius cum suis vassellis habere introitum usque ad canalle **, armata manu cum apparatu scaularum in predicto canali predonis accursibus obviarunt, et innito utique prelio contra hostes, fortuna, que Gaiolo persepe secunda successerat, eventus prosperos in vices contrarias variavit. ipse enim pyrata qui indigne multos adixerat, in festo Virginis Cerealis ⁽¹⁾ digne cum suis sequacibus senciit se comflictum. multi namque ex predonis cumtubernalibus, gladiis fuerunt expositi; multi in aquis vitam misere finierunt, Gaiolo a mortis supplicio non excluso. sed qui pauci exfugerunt, ex viris nephariis vitam ducentes misere per loca varia in dispersionem gentium perexerunt. ab ea igitur die in antea qui affligi consueverant ^(β) et torqueri insultibus pyrataram, a predonum (γ) stimulis quieverunt ^(δ). quia igitur dignum erat ut tanti festi solemnitas in qua fidelium et proborum victoria fulxerat, circa posteros perhempni memoria perfulgeret, Venetorum comunitas ^(ε) proviso ^(ζ) deliberavit consilio ut ad futuram victorie huius memoriam

a. 38 A. || annis singulis in honore Virginis scaularum festiva celebraretur solempnitas prout immediate exponitur subsequenter. igitur Veneti in festo purificationis Virginis comfortati, ingratitude viciium non sequentes, fecerunt construi ymages formosas duodecim que per duas contractas Veneciarum inter nobiles ho-

^(α) *Cod.* disposicionis.

^(β) *Cod.* consueverat.

^(γ) *Cod.* predorum.

^(δ) *Cod.* quievenerunt.

^(ε) *Cod.* comitas.

^(ζ) *Cod.* provisse.

⁽¹⁾ « Cerealis » qui significa « Candelaria » cioè la Madonna delle candelee.

mines dividuntur annis videlicet singulis quando memorandi festi solempnitas apropinquat. hec ^(a) itaque adornantur ymagines coronis, munilibus, auro et lapidibus preciosis; sed tam est earum municio splendida tamque ornatus earum ^(b) mirabilis et decorus quod vix possit humanis ad plenum sermonibus explicari. quapropter adveniente die purificacionis Virginis quando salutis nostre Auctor mirabilis in Templo voluit presentari, ex diversis Ytalie partibus concurrunt propinque undique naciones ut tam gloriosis sollempnitatibus misceantur. adornate enim ymagines incomparabilibus munimentis et quedam allia iocossa que fiunt per festivitatis solacio cum scaulis, platis et aliis vascelis per canallia differuntur, cum quibus eunt prelati et cetus permaximus clericorum festivas celebrantium ^(c) letanias. quia igitur de huius festivitatis solempnitate non possum iuxta meritum predicari, quicumque plenius informari desiderat de magnitudine huius festi et spinas incredulitatis habicere satagit, eat et videat, quoniam plus satis de solempnitate inveniet quam possit lingue officio indicari.

III.

LA FESTA DELLE MARIE SECONDO LA TESTIMONIANZA DELL'ANTICO CATASTICO CASTELLANO (*Archivio di Stato di Venezia, Archivio della Mensa Patriarcale, busta 21, codice del principio del secolo XIV, a c. 9 A*).

Item ^(d) die purificacionis sancte Marie tenetur plebanus predictus ⁽¹⁾ summo mane mictere ad Castellum duas barchas cum octo hominibus qui debeant remolclare plactum dicti domini episcopi sequendo Marias.

^(a) hec] *Cod. il cod.*

^(b) *Cod. eorum.*

^(c) *Cod. celebrancum.*

^(d) *Cod. Tem.*

⁽¹⁾ Cioè il pievano di Santa Maria formosa.

Item ^(α) debet ipsa hora mittere unum presbiterum et unum diaconum et unum subdiaconum ad dictum Castellum cum XV candellis de libra una et media et uncias duas incensi et cum paramentis sui officii; que candelle debent benedici ad missam sancte Marie et sunt distribuende per dominum episcopum inter canonicos et alios. et missa cantata dictus dominus episcopus vel maior ecclesie sacerdos vel cui voluerit supradictus dominus episcopus committere, amicto, camisia, stola et pluviale et cum mitra indutus ^(β) episcopali ^(γ) et fuste in manibus debet in modum processionis cum cruce et turibulo exire de ecclesia maiori cum clericis suis ad benedicendum Marias si fuerint preparate, presbitero Sancte Marie formose a dextris et diacono a sinistris processionaliter de ecclesia maiori ad ecclesiam sancti

c. 9 B. Iohannis baptiste volvendo || campanile eundo ad cavanam. et debet in primis ipse dominus episcopus incipere ad Marias que erunt apud cavanam, dare benedictionem et sic per ordinem debet procedere super ripa canalis dando benedictionem Mariis usque ad finem. et est consuetudo quod nullum de placitis Mariarum debet recedere a ripa nisi benedicio sit completa; et facta benedictione ad ripam, tunc illi qui erunt in campanile, debent pulsare campanas et illa hora pons debet levari et non ante, et remotis omnibus placitis a ripa et transactis ultra monasterium sancte Elene de Litore, tunc poterit dominus episcopus cum clericis suis et Capitulo residente et clericis sancte Marie formose intrare placitum, et barche misse per plebanum Sancte Marie formose debent remorclare dictum placitum. et cum perventum fuerit ad ripam Sancti Marci, si placuerit domino episcopo poterit exire et intrare ecclesiam beati Marci et visitare dominum ducem. et si non ^(δ) secundum quod consuetudo est exire et esse in ecclesia et sociare eum; et ibi benedicuntur candeles per unum de Capitulo Sancti Marci, aut per primicerium si voluerit, et postea distribuuntur secundum consuetudi-

^(α) *Cod. Tem.*

^(β) *Cod. in indutu.*

^(γ) *Cod. episcopo.*

^(δ) *Mancano evidentemente alcune parole del testo genuino.*

nem illius ecclesie. et omnibus expletis debet cum clericis suprascriptis sociare dominum ducem usque ad Bucentorium et postea intrare plactum et sequi Marias usque ad ripam Fontici Thetonicorum, et ibi erunt barche predictæ a placto absolute. et tunc debent remigare domicelli vel alia familia domini episcopi usque ad ripam ecclesie sancte Marie formose et ibi dominus episcopus debet intrare ecclesiam, et cum (^α) fuerit super hostium ecclesie, plebanus debet preparare sibi aquam sanctam, incensum et anconam, et ipse dominus episcopus debet dare benedictionem populo (^β) pannum de seta super pavimento coram eo in ecclesia predicta. hoc expleto debet intrare in secretarium et preparare se ad missam celebrandam si sibi placuerit, vel ipsam missam committere alteri. et cantata missa debet remanere cum canonicis Castellanis et familia sua ibi in prandio; et si non placuerit sibi ibi prandere, tenetur ei dominus plebanus dare pro dicto prandio soldos V grossorum. et sic de omnibus supradictis tenetur dictus plebanus dicto domino episcopo omni anno in omnibus observare. et hec est provisio que fit pro plebanatu in dicta Purificacione sancte Marie.

(^α) cum] *Cod.* tunc.

(^β) populo] *Cod.* ꝑꝑ. *Mancano evidentemente alcune parole del testo genuino.*

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 06991 9929


B 3 9015 00251 413 4
University of Michigan - BUHR

